

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione (da indicare solo ove lo statuto attualmente in vigore preveda la doppia convocazione per l'Assemblea Straordinaria),

In data 23/11/2019,

alle ore 21:00,

presso La sede sociale (la sede sociale o altro luogo),

in Via Cassale n. 10 Villare (TO) -

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente DARIO SOLDERA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario GIORDANI CARANO.

Il Presidente constata che sono presenti 16 soci, di cui 10 in proprio e 6 per delega (si consiglia di predisporre un elenco di tutti i soci ove, a fianco del proprio nominativo, il socio presente appone la propria firma).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro (indicare registro regionale ODV).....

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 10+6=16; contrari 0 (zero) (evidenziare la volontà di chi non è d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa); astenuti 0 (zero).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente (*ma anche ad un altro socio con delega scritta*) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanni CARRARO

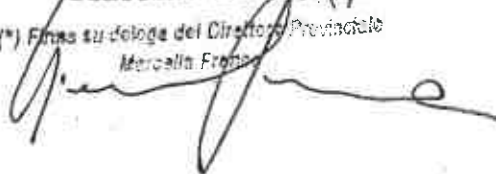
il Presidente

SOLDERA DARIO STEFANO

Registrazione 24-12-2019
al n° 2144 serie 3
con ATTO ESENTE

Il Funzionario
Giacomo TORAZZA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marella Frasca





"C.B.STELLA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE OdV"

Costituzione, denominazione e sede

- La **denominazione** dell'Associazione sarà **automaticamente** integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo **successivamente** e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è scritta.

- ## Art. 2

1. L'ODV è apartitica, **aconfessionale**, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di operare nel campo della Protezione Civile contribuendo alla diffusione e studio delle radiotrasmissioni ai fini di mutuo soccorso, pubblica utilità e civico impiego. Diffonde i principi del "sistema di protezione civile" e "resilienza" presso la cittadinanza e nelle scuole di ogni ordine e grado



2

2

Art.3

Attività



[Handwritten signature]

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Lettera y) protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:

opera di assistenza e soccorso alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi con l'intenzione

primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;

In caso di emergenza collaborare con enti pubblici e/o privati legalmente riconosciuti, FOO, reparti del Ministero della Difesa, nonché altre associazioni,

nel sistema complesso di Protezione Civile, quando questi ne facciano richiesta nei modi e nei termini consentiti dalla legge;

- Attività di informazione e **sensibilizzazione**, ai fini della prevenzione, in favore della cittadinanza, degli alunni delle scuole e dei giovani sui sistemi di previsione adottati dagli Enti incaricati e sui rischi derivati dagli eventi naturali;
- Mantenere le relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere;
- Costituire un centro di informazioni tecniche e legali a disposizione dei soci delle associazioni aderenti e della cittadinanza in generale.
- Attività di prevenzione, previsione, soccorso e superamento **dell'emergenza**;
 - Nelle scuole, tutela dell'ambiente, gestione emergenze e ritorno alla normalità.
 - Incontri con la popolazione e distribuzione di materiale informativo inerente alle varie emergenze.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Attività secondaria:

- Assistenza durante le manifestazioni pubbliche in accordo con Enti locali e FOO per informazioni alla popolazione;
- Organizzare corsi di formazione attinenti all'attività dell'**Organizzazione**;
- Promuovere l'apprendimento delle conoscenze tecnico- scientifiche, incentivando le relazioni umane basate sulla parità di diritto;
- Stipulare eventuali convenzioni con Enti, in particolare con i Tribunali Ordinari, **Amministrazioni** e soggetti terzi per attività ausiliarie della Protezione Civile,
- informazioni alla popolazione durante eventi di utilità sociale e attività in favore della collettività, rivolte alla comunità ed alle persone.

[Handwritten signature]

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.lgs117/2017 e ss.mm.ii.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti **preventivamente** stabiliti **dall'Assemblea** dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art.17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



[Handwritten signatures and initials: PL, NO, GL, and others]



Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 D.LGS 117/2017 ESS.MM.II.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e Riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art.6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine **rispettivamente** il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 ess.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali **statutariamente** previste ai fini dell'esclusivo **perseguimento** di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, **amministratori** ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art.32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'**organizzazione** e si impegnano **spontaneamente** per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo **indeterminato**, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

[Handwritten signature]

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L'Ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa **comunicazione**.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a **comportamento** contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata **dall'Assemblea** su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un **associato**, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

01/05/2018
Direzione Provinciale I di Torino

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto di rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di **partecipazione** alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annuale stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- Mantenere con decoro la divisa e le attrezzature date in comodato d'uso.
Alla fine del rapporto associativo, nel caso la divisa o il materiale non vengano restituiti, ne verrà chiesto il totale rimborso.



Art. 8
Organi dell'ODV



1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di **telecomunicazione** ovvero esprimere il proprio voto in via **elettronica/telematica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio **appositamente eletto** in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma **elettronica/telematica** con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo e data diversa della prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

AK NO

GP

SP



9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o **dissenzienti**. Le discussioni e le deliberazioni **dell'Assemblea** sono riportate in un verbale redatto da un componente **dell'Assemblea** appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la **trasformazione** dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria del Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art.13 del D.LGS 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

Handwritten signature and initials on the right margin.



- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni **necessarie a realizzare** gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi previsti per gli **associati che prestano** attività di volontariato. Tali spese devono essere **opportunamente documentate**, nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e **sull'individuazione** di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'ASSEMBLEA tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.
2. Per deliberare lo svolgimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la **trasformazione** dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART.12

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina **preliminarmente** il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.



4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del **patrimonio** dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro disponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese **effettivamente** sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e della attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art.13 del D. lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 3 e 4 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. tali spese devono essere **opportunamente** documentate, nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.





9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno 2/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti-, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di **rappresentanza** di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i Provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including "NO" and "PB".



Art.14

Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - Il libro dei soci
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del D.lgs. n.117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.45, del D. lgs. n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94048870011

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE C.B. STELLA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ODV

TIPO ATTIVITÀ

949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA COSSOLO 10

C.A.P.

10029

COMUNE

VILLASTELLONE

PROV.

TO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SLDDST54A07L219H

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SOLDERA DARIO STEFANO

DATA 24/12/2019

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MONCALIERI

IL FUNZIONARIO

ASSISTENTE TRIBUTARIO
I. Sibilla(*) Firma o delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL DICHIARANTE

Cognome SOLDERA Nome DARIO STEFANO

Data di nascita 07/01/1954 Luogo di nascita TORINO Prov. TO

Legale rappresentante dell'organizzazione C.B.STELLA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

con sede legale in VIA COSSOLO,10 - 10029 VILLASTELLONE

Al fine della verifica dei requisiti di idoneità tecnico-operativa della Organizzazione di volontariato di protezione civile, in ottemperanza a quanto disposto negli Allegati 2, 3 (come sostituito dall'Allegato 3 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 25 novembre 2013) e 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta" prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto":

DICHIARA

- che ciascun volontario aderente all'organizzazione, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, è dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che è adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;

- che ciascun volontario aderente all'organizzazione ha partecipato alle attività ai fini del controllo sanitario;

- che, in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 e del Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di attività di protezione civile:

☐ ha individuato i volontari operativi che abbiano eventualmente superato le soglie di esposizione ai fattori di rischio previsti titoli VI (Movimentazione manuale dei carichi), VII (Attrezzature munite di VDT), VIII (Agenti fisici), IX (Sostanze pericolose) Capo I, X (Agenti biologici - gruppi 2/3/4 art. 268 comma 1) del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre a sorveglianza sanitaria;

X ☐ non ha rilevato, tra i volontari operativi, persone che abbiano avuto un'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose) Capi II e III, e XI (atmosfera esplosive) del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsente al trattamento dei dati forniti, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta.

Si conferma che quanto dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

Data 19.12.2019

COMUNE DI VILLASTELLONE

Provincia di Torino

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE Art. 21 D.P.R. n. 445/28.12.2000

Attesto che la sottoscrizione che precede è stata apposta in mia presenza

il 19.12.2019 alle ore 17.30 in VIA COSSOLO, 10
Identificato mediante C.I. 07.01.1954
controfirmato dalla Funzione Incaricata del Sindaco

controfirmato dalla Funzione Incaricata del Sindaco non verificare e falsità pena l'arresto dall'art. 76 D.P.R. n. 445/28.12.2000

Villastellone, il 19.12.2019
Fornero Ezio

FIRMA DEL DICHIARANTE (*)

Fornero Dario Stefano

Milano 19.12.2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL DICHIARANTE

Cognome SOLDERA Nome DARIO STEFANO

Data di nascita 07/01/1954 Luogo di nascita TORINO Prov. TO

Legale rappresentante dell'organizzazione C.B.STELLA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

DICHIARA

L'assenza in capo al legale rappresentante, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi, di condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsente al trattamento dei dati che ho fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ho dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76)

Data VILLASTELLONE, 19.12.2019

FIRMA DEL DICHIARANTE

[Firma manoscritta: Dario Stefano Soldera]

L'auto-certificazione va firmata davanti al dipendente pubblico che accerta l'identità del DICHIARANTE. Sono valide anche le auto-certificazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla fotocopia di un documento di identità) via fax oppure per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

modulo_auto-certificazione_9_2013

COMUNE DI VILLASTELLONE

Provincia di Torino

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE Art. 21 D.P.R. n. 445/2000

Attesto che la sottoscrizione che precede è stata apposta in mia presenza

del SOLDERA DARIO STEFANO
ne. TORINO il 07.01.1954

Identificato mediante C.I.E. N. 4429954

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere

e falsità negli atti, richiamato dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

Villastellone, 19.12.2019



[Firma manoscritta: Forniero Ezio]
Forniero Ezio

*sempre dal S.S.
C. 2,26*